



Bruxelles, 06.07.2010  
C(2010)4505 definitivo

**Oggetto: Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia  
Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI**

Signor Ministro,

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Il 9 febbraio 2010 le autorità italiane hanno effettuato la prenotifica (A/2343) del metodo in oggetto. Il 24 febbraio 2010 ha avuto luogo una riunione di prenotifica. Con lettera del 3 marzo 2010 (D/5942) i servizi della Commissione hanno trasmesso alle autorità italiane il verbale della riunione e alcune richieste di chiarimenti cui le autorità italiane hanno fatto seguito il 12 aprile 2010 (A/6093). Il 3 maggio 2010 i servizi della Commissione hanno inviato una lettera (D/6962) a conclusione della fase di prenotifica.
- (2) Con notifica elettronica del 14 maggio 2010, protocollata presso la Commissione lo stesso giorno (SANI/4440), le autorità italiane hanno notificato il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie statali a favore delle PMI.

**2. DESCRIZIONE DEL METODO**

**2.1. Campo di applicazione del metodo**

- (3) L'obiettivo della metodologia notificata dalle autorità italiane è calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie statali (in appresso "il metodo", "il metodo di calcolo" o "la metodologia") secondo quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008<sup>1</sup> che

---

<sup>1</sup> GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

S.E On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE<sup>2</sup> (in appresso "il regolamento generale di esenzione per categoria").

- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento generale di esenzione per categoria, gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia possono essere considerati trasparenti se la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata previa notifica alla Commissione e se si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione.
- (5) Le autorità italiane dichiarano che il metodo sarà applicabile unicamente ai regimi che:
  - si rivolgono esclusivamente alle piccole e medie imprese ("PMI") che non sono imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria;
  - prevedono importi garantiti non superiori a 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria ed una copertura massima non superiore all'80% di ciascun finanziamento sottostante.
- (6) Le autorità italiane intendono utilizzare il metodo di calcolo anche per le garanzie concesse a norma del regolamento (CE) n. 1998/06 relativo agli aiuti d'importanza minore<sup>3</sup> (in appresso "il regolamento de minimis"). L'articolo 2, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento permette agli Stati membri di applicare una metodologia per stabilire se il contenuto di aiuto di una garanzia non supera la soglia de minimis, se tale metodologia è stata approvata dalla Commissione previa notifica ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato e se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e di operazioni sottese in questione.

## **2.2. Organismi di garanzia**

- (7) Il metodo si basa su parametri (fattore di rischio e costi amministrativi) determinati empiricamente sulla base dei dati storici del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (in appresso "il Fondo"), poiché tali dati sono considerati rappresentativi dell'intero panorama delle PMI italiane potenzialmente beneficiarie dei regimi pubblici di garanzia, anche diversi dal Fondo e gestiti ad esempio a livello locale dalle Regioni.
- (8) Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è finanziato interamente con risorse di provenienza statale ed è gestito dal Medio Credito Centrale<sup>4</sup> per conto del

---

<sup>2</sup> A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

<sup>4</sup> Il Medio Credito Centrale nasce nei primi anni 50 con funzione di "banca pubblica per lo sviluppo", su iniziativa del Ministero del Tesoro. All'istituto viene assegnata la gestione dei programmi di erogazione

Ministero dello Sviluppo economico, attraverso una struttura dedicata<sup>5</sup>. Il fondo è operativo dal dicembre 1999 e da allora ha gestito oltre 90 000 interventi di garanzia nei confronti delle PMI italiane, interviene su tutto il territorio nazionale e fornisce garanzie, controgaranzie e cogaranzie alle PMI operanti in quasi tutti i settori di attività a fronte di finanziamenti sia per gli investimenti sia per le esigenze connesse al capitale circolante.

- (9) Le autorità italiane hanno spiegato che, per il ruolo centrale del Fondo e i tassi di perdita relativamente contenuti riscontrati durante la sua operatività nel corso degli anni, le sue procedure di valutazione del rischio sono divenute un punto di riferimento minimo per tutti i garanti operanti anche a livello locale. Pertanto i dati storici riguardanti il fattore di rischio sono ritenuti pertinenti anche per altre istituzioni che offrono garanzie pubbliche.
- (10) Ne consegue che il metodo proposto sarà applicabile dalle diverse amministrazioni italiane competenti per la gestione di regimi di garanzia a favore delle PMI. Tali amministrazioni, oltre al Ministero dello Sviluppo economico (responsabile del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI), sono prevalentemente le Regioni. La metodologia potrebbe essere applicata anche ai regimi in forma di garanzia che possono essere eventualmente attuati da altri ministeri, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di aiuti alle imprese, o da altre amministrazioni locali (ad esempio Province o Comuni), sempre nell'ambito delle proprie competenze istituzionali o su delega delle amministrazioni regionali.
- (11) Le autorità italiane affermano che, se le competenti amministrazioni pubbliche (ministeri, Regioni ecc.) decidono di gestire i suddetti regimi mediante istituzioni finanziarie pubbliche o private (agenzie di sviluppo, finanziarie regionali, banche, confidi<sup>6</sup> ecc.), anche queste ultime dovranno applicare la metodologia per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie pubbliche alle singole imprese.
- (12) Il Ministero dello Sviluppo economico è l'amministrazione incaricata di assicurare l'applicazione coerente del metodo da parte delle differenti istituzioni.

---

delle agevolazioni statali e la fornitura di servizi di supporto alle imprese. Nel 1994, l'istituto viene trasformato in società per azioni, rimanendo comunque interamente sotto il controllo pubblico. Nel 1999, il Medio Credito Centrale viene acquisito da Banca di Roma S.p.A. per poi confluire, qualche anno più tardi, con la denominazione di MCC S.p.A., nel nuovo gruppo bancario "Capitalia". Nel 2007, in seguito alla fusione tra Capitalia e UniCredit, la Banca entra a far parte del nuovo gruppo bancario. Dall'agosto 2008, la Banca assume la denominazione di UniCredit MedioCredito Centrale.

<sup>5</sup> L'operato del gestore del Fondo è regolato dalla normativa del Fondo di garanzia e da una convenzione sottoscritta tra Ministero dello Sviluppo economico e l'MCC che regola e disciplina i rapporti tra le parti. Le principali attività dell'istituto sono: gestione delle risorse finanziarie del Fondo, istruttoria delle richieste di concessione di garanzia e di liquidazione delle perdite. Le decisioni in ordine sia all'ammissione delle richieste, sia al pagamento delle perdite sono assegnate ad un distinto organo tecnico, denominato Comitato di gestione, che, ricevuta l'istruttoria sulle operazioni effettuata dal gestore, delibera su tali aspetti. Il Medio Credito Centrale gestisce il Fondo di garanzia, come prescritto dalla normativa del Fondo stesso, attraverso un'apposita "gestione separata", del tutto distinta dalla gestione di ogni altra attività svolta dalla Banca.

<sup>6</sup> I confidi, o enti di mutua garanzia, sono organismi di garanzia collettiva su base mutualistica. Tali enti di mutua garanzia sono particolarmente attivi in Italia e operano per agevolare l'accesso al credito delle PMI loro associate.

### **2.3. Tipologie di garanzie e di operazioni sottese**

- (13) Il metodo si applicherà a garanzie, controgaranzie e cogaranzie fornite a fronte di prestiti per investimenti iniziali e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante.
- (14) Le garanzie dirette sono concesse direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari che forniscono prestiti alle PMI. Le autorità italiane confermano che la “garanzia diretta” rispetta i requisiti previsti dall’accordo di Basilea 2 per le garanzie personali, essendo “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e coprendo, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
- (15) Le controgaranzie sono accordate su operazioni di garanzia concesse da altri fondi privati di garanzia. Attraverso la modalità operativa della “controgaranzia” il Fondo interviene dunque garantendo l’altro fondo di garanzia a copertura dell’importo da questo garantito in prima istanza in favore del soggetto finanziatore per l’esposizione di quest’ultimo verso la PMI. La "controgaranzia" può essere "a prima richiesta" se l'altro fondo di garanzia concede garanzia "a prima richiesta"; o "sussidiaria" se l'altro fondo di garanzia concede garanzia "sussidiaria".
- (16) Le cogaranzie sono concesse direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a un altro fondo (privato) di garanzia. Attraverso la "cogaranzia", dunque, il Fondo garantisce direttamente il soggetto finanziatore (come nella "garanzia diretta") ma lo fa, pro quota, insieme ad un altro fondo di garanzia.

### **2.4. Beneficiari**

- (17) Secondo il metodo, solo le imprese definite PMI secondo la pertinente Raccomandazione della Commissione<sup>7</sup> possono beneficiare della garanzia.
- (18) Il metodo non è applicabile alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

### **2.5. Importo massimo garantito**

- (19) In base al metodo, l’importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore.

### **2.6. Percentuale di copertura delle operazioni sottese**

- (20) Conformemente al metodo, la copertura massima delle garanzie non può superare l’80% di ciascun finanziamento sottostante.

### **2.7. Durata della garanzia**

- (21) La durata della garanzia è limitata alla durata dell’operazione sottesa. Le autorità italiane hanno confermato inoltre che la durata delle garanzie cui si applicherà questo metodo non supererà in generale i 30 anni.

---

<sup>7</sup> G.U. L. 124 del 20.5.2003, pag. 36.

## 2.8. Logica del metodo

- (22) Il metodo di calcolo notificato dalle autorità italiane è basato sull'utilizzo di un premio unico come stabilito al punto 4.5 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie<sup>8</sup> (in appresso "la comunicazione in materia di garanzie") che ammette, in considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere causata da garanzie pubbliche a favore delle PMI i cui importi garantiti non superino 2,5 milioni di euro per beneficiario, l'uso di un unico fattore di rischio a prescindere dalla classe di rischio.
- (23) Il metodo si fonda sulla determinazione di un teorico premio di mercato che viene confrontato con il premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione della garanzia. Il premio teorico di mercato è determinato in maniera tale da comprendere la probabilità di perdite al netto dei recuperi<sup>9</sup>, la (adeguata) remunerazione del capitale e i costi amministrativi.
- (24) L'equivalente sovvenzione lordo è l'importo aggregato dei differenziali annui fra questo premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato, attualizzate alla data di concessione della garanzia.
- (25) Il premio teorico di mercato di una garanzia è determinato nel seguente modo:
- $$[1] \quad I = D * Z * (F_R + C + R)$$
- dove:
- I = premio teorico di mercato della garanzia;
- D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia;
- Z = percentuale di copertura della garanzia<sup>10</sup> rispetto all'importo del finanziamento D;
- F<sub>R</sub> = fattore di rischio del regime (in percentuale)<sup>11</sup>;
- C = costi amministrativi (in percentuale)<sup>12</sup>;
- R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale).
- (26) Di conseguenza, in caso di durata della garanzia inferiore a un anno, l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) delle garanzie offerte dal regime, applicando la metodologia notificata, è:

---

<sup>8</sup> GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

<sup>9</sup> La soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riduce le perdite sostenute dal mutuante e dal garante.

<sup>10</sup> In caso di cofinanziamento pubblico del regime di garanzia, solo l'importo garantito da fondi pubblici è considerato pertinente.

<sup>11</sup> Come indicato al punto 4.5 della comunicazione in materia di garanzie. È espresso come rapporto – in termini di valori – tra “perdite al netto dei recuperi e totale garantito”, da differenziare a seconda delle operazioni a fronte di investimenti rispetto alle operazioni a fronte del capitale circolante.

<sup>12</sup> Qualora il regime sia cofinanziato da fondi privati, sono considerati solo i costi amministrativi relativi al finanziamento pubblico.

$$[2] \quad ESL = D * Z * [(F_R + C + R) - G]$$

dove:

G = premio effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia (in percentuale).

- (27) Nella diversa ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, i differenziali fra il premio teorico di mercato e il premio effettivamente pagato alle varie scadenze devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento di cui alla *Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione* (comunicazione sui tassi di riferimento)<sup>13</sup>. In tal caso, pertanto, l'ESL sarà dato da:

$$[3] \quad ESL = \sum (I_t - P_t)(1+i)^{-t}$$

dove:

$i$  = tasso di riferimento di cui alla comunicazione sui tassi di riferimento;

$I_t$  = premio teorico annuo relativo all'anno  $t$ , calcolato secondo la formula [1] in cui, in tal caso,  $D$  rappresenta il debito residuo all'anno  $t$  del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso  $i$ ;

$P_t$  = premio annuo effettivamente pagato a fronte dell'ammissione al regime di garanzia relativo all'anno  $t$ .

- (28) Infine, sempre nell'ipotesi in cui la durata della garanzia sia superiore ai 12 mesi, ma nel diverso caso in cui il premio effettivo richiesto per la garanzia sia versato dal soggetto richiedente una tantum all'atto della concessione della garanzia, la formula da applicare per la determinazione dell'ESL sarà:

$$[4] \quad ESL = [\sum I_t(1+i)^{-t}] - P_u$$

dove:

$P_u = (D*Z*G)$  = premio versato una tantum all'atto della concessione della garanzia.

## 2.9. Determinazione e aggiornamento del fattore di rischio della metodologia

- (29) Il fattore di rischio è la probabilità di perdite al netto dei recuperi di un'operazione ed è determinato sulla base dei dati storici del Fondo Centrale di garanzia per le PMI.
- (30) Si intendono per "perdite" le operazioni – evidentemente già in stato di "default" (insolvenza) - per le quali il soggetto garantito abbia richiesto l'attivazione della garanzia concessa, a fronte della perdita da esso subita. La perdita liquidabile è rappresentata, nei limiti dell'importo massimo garantito, dall'ammontare delle rate del prestito rimaste insolte, comprensive di interessi contrattuali e di mora. Tuttavia, quando si verifica una situazione di inadempimento e viene richiesta la garanzia, il pagamento da parte del garante al mutuante non ammonta di solito

---

<sup>13</sup> GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

all'intero importo garantito. Difatti, in caso di inadempimento, la perdita del mutuante e del garante è normalmente ridotta da vari elementi. Ad esempio i creditori cercheranno di recuperare denaro pignorando e vendendo i titoli che erano stati offerti come garanzia per il prestito. I creditori possono altresì recuperare alcune somme dalla vendita di altri attivi dell'impresa inadempiente. È pertanto opportuno prendere in considerazione il tasso di recupero, che indica la misura in cui è ridotta la perdita subita dal garante in caso di inadempimento.

- (31) Al fine di determinare il metodo per il calcolo del fattore di rischio, le autorità italiane hanno fornito i seguenti dati del Fondo Centrale di garanzia per le PMI relativi al rapporto tra perdite (al netto dei recuperi) e totale garantito, in termini di valori e per tipo di operazione sottesa (operazioni a fronte di investimenti o non a fronte di investimenti), aggiornati al marzo 2010:

	Perdite (euro)	Importo totale garantito (euro)	<u>Rapporto tra perdite e totale garantito</u>
Operazioni a fronte di investimenti	15 682 223,32	2 765 439 575,29	0,57%
Operazioni non a fronte di investimenti	40 613 257,15	6 211 027 338,77	0,65%
Totale	56 295 480,47	8 976 466 914,06	0,63%

*Fonte: MedioCredito Centrale S.p.A. - Gruppo Bancario Unicredit (gestore del Fondo di garanzia per le PMI).*

- (32) Pertanto, il parametro  $F_R$  della formula n. 1 sarebbe pari ai seguenti fattori di rischio (o di perdita) (dati del marzo 2010):
- 0,57% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per investimenti;
  - 0,65% nel caso di garanzie a copertura dei prestiti per il capitale circolante.
- (33) Dai risultati emerge un fattore di rischio (tasso di perdita) più elevato per le garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante rispetto a quelle a fronte di investimenti poiché, vista la presenza di altre garanzie per i prestiti per investimenti, i recuperi sono più probabili rispetto ai prestiti per il capitale circolante.
- (34) Questi dati saranno aggiornati con una cadenza annuale, al fine di tenere conto delle naturali evoluzioni nel tempo del fattore di rischio. Al fine, inoltre, di consentire a tutte le autorità italiane di disporre dei dati necessari al calcolo del premio teorico di mercato ed in particolare del dato aggiornato relativo al fattore di rischio, sarà cura del Ministero dello Sviluppo economico, anche tramite il gestore del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, pubblicare periodicamente il dato relativo al “premio teorico di mercato”, sulla base dei dati relativi agli interventi del Fondo e di aggiornare periodicamente la serie storica dei dati alla base del metodo proposto. Tali aggiornamenti saranno resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico su base annuale attraverso pubblicazione in una sezione dedicata del proprio sito internet istituzionale e del sito internet del soggetto gestore del Fondo.

## **2.10. Determinazione dei costi amministrativi**

- (35) Come previsto dalla comunicazione in materia di garanzie, i costi amministrativi comprendono le spese relative all'attività di valutazione in merito all'ammissione della richiesta di garanzia e alla determinazione del relativo rischio, i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia rilasciata.
- (36) Il parametro viene quantificato sulla base dell'esperienza del Fondo di garanzia per le PMI, i cui costi amministrativi sono determinati considerando tutte le spese sostenute dal Ministero dello Sviluppo economico per i compensi riconosciuti al soggetto gestore e rappresentate da: commissioni di gestione liquidate al soggetto gestore del Fondo di garanzia; spese per l'organo tecnico del Fondo che delibera in merito all'ammissione delle garanzie e alla liquidazione delle perdite; spese generali, ivi incluse le spese legali sostenute per recupero crediti.
- (37) Sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2008, i costi amministrativi relativi al Fondo Centrale di garanzia per le PMI sono pari allo 0,60% dell'importo garantito.
- (38) Le autorità italiane confermano che il suddetto parametro quantificato come pari allo 0,60% dell'importo garantito non potrà essere quantificato al di sotto di tale valore, a prescindere dall'istituzione o dall'amministrazione che intenderà applicare il metodo proposto per il calcolo dell'ESL.

## **2.11. Remunerazione del capitale**

- (39) Per quanto riguarda la (adeguata) remunerazione del capitale, secondo quanto previsto al punto 3.4 della comunicazione in materia di garanzie, sarà quantificata applicando al capitale investito un premio di rischio pari a 400 punti base. Il capitale investito è pari all'8% dell'importo garantito. Pertanto, la remunerazione del capitale investito considerata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo a fronte delle garanzie rilasciate nell'ambito del regime sarà pari allo 0,32% ( $8\% \times 4\%$ ).

## **3. VALUTAZIONE**

- (40) La notifica riguarda il metodo di calcolo che le autorità italiane useranno per determinare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI quando l'importo garantito non supera 2,5 milioni di euro per impresa.
- (41) Tale metodo si basa sull'uso di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI, come stabilito al punto 4.5 della comunicazione in materia di garanzie. La valutazione espressa nella presente decisione riguarda esclusivamente questo metodo.
- (42) Pertanto, alla luce del considerando 21 del regolamento (CE) n. 800/2008, la valutazione della Commissione del metodo di calcolo sarà effettuata in base alla comunicazione in materia di garanzie.
- (43) Il punto 4.1 della comunicazione in materia di garanzie precisa che:



- i) in linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura;
  - ii) i relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo;
  - iii) nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi:
    - se, nell'ipotesi di regimi di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l'esclusione di imprese in difficoltà finanziarie;
    - se la portata di ciascuna garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione;
    - se la garanzia assista più dell'80% del prestito o di un'altra obbligazione finanziaria in essere;
    - se si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di aiuto, confrontandolo al premio effettivamente pagato.
- (44) La Commissione giudica soddisfatte le pertinenti condizioni elencate al punto 4.1 della comunicazione in materia di garanzie, in particolare: gli equivalenti sovvenzione annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento (si veda il precedente punto 27); beneficiari della garanzia possono essere unicamente le imprese definite PMI (si vedano i precedenti punti 5 e 17); le imprese in difficoltà finanziarie sono escluse (si vedano i precedenti punti 5 e 18); la garanzia è connessa a un'operazione specifica, per un importo fisso e con un limite temporale (si vedano i precedenti punti 5,19 e 21); la garanzia copre soltanto un massimo dell'80% del finanziamento sottostante (si vedano i precedenti punti 5 e 20); il fattore di rischio è determinato in base allo scopo del prestito (finanziamenti per gli investimenti o per le esigenze connesse al capitale circolante, si vedano i precedenti punti da 31 a 33).
- (45) La Commissione giudica positivamente la quantificazione del rischio di insolvenza del mutuatario basata su probabilità di insolvenza determinate empiricamente, grazie a una base informativa comprendente dati riferiti alla decennale operatività del Fondo sull'intero territorio nazionale. Il metodo di calcolo prende inoltre in considerazione che, qualora si verifichi una situazione di inadempimento e sia richiesta la garanzia, il pagamento da parte del garante al mutuante non ammonta di solito all'intero importo garantito in quanto una certa somma può essere normalmente recuperata mediante i titoli offerti come garanzia collaterale per il prestito. I tassi di perdita, in termini di valori, verranno regolarmente aggiornati dalle autorità italiane.
- (46) Il metodo è in linea con il punto 4.4 della comunicazione in materia di garanzie, in quanto è basato sulla differenza fra il premio teorico di mercato l'impresa avrebbe dovuto sostenere nell'ambito di un regime equivalente privo di aiuto e il premio effettivamente addebitato. Il premio teorico comprende i rischi normali connessi alla garanzia nonché le spese amministrative e i costi del capitale.

- (47) Le spese amministrative e i costi del capitale da prendere in considerazione sono quantificati in conformità del punto 3.4, lettera f), della comunicazione in materia di garanzie. In particolare, le spese amministrative stimate dovrebbero comprendere la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia. Il capitale da remunerare è pari all'8% delle garanzie in essere. Il premio di rischio compreso nel premio di garanzia è pari a 400 punti base.
- (48) La metodologia distingue chiaramente il rischio in funzione del tipo di operazione sottostante, individuando tassi di perdita diversi in caso di garanzie a copertura di prestiti per investimenti e di prestiti per il capitale circolante. La metodologia si adegua anche alle caratteristiche delle garanzie concesse in base alle norme de minimis, che possono comprendere garanzie su prestiti per il capitale circolante.

### **Conclusione**

- (49) La Commissione conclude che il metodo di calcolo consente un'adeguata valutazione del rischio delle operazioni che beneficiano del sostegno statale e dell'elemento di aiuto delle garanzie. La Commissione ritiene che il metodo di calcolo sia conforme alla comunicazione in materia di garanzie.

### **4. DECISIONE**

- (50) La Commissione accetta pertanto che le autorità italiane usino il metodo per i regimi di garanzia per le PMI per stabilire l'elemento di aiuto di una garanzia di prestito nel caso in cui il prestito sottostante sia finalizzato a investimenti iniziali conformemente al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. Tali regimi di garanzia possono pertanto essere considerati trasparenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. La Commissione accetta inoltre che le autorità italiane usino il metodo per i regimi di garanzia per le PMI per stabilire l'elemento di aiuto di una garanzia di prestito accordata in base al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede, all'indirizzo Internet:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
Fax: 32 2 296 12 42

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA  
Vicepresidente della Commissione